

LA REVOCAZIONE DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

di Federico Sorrentino

Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione

SOMMARIO	1. I principali riferimenti normativi della revocazione in Cassazione – 2. Premesse sulla introduzione dell'istituto anche in Cassazione - 3. L'intervento legislativo del 1990 – 4. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006 – 5. L'errore di fatto – 6. Le vigenti norme procedurali
----------	---

1. I principali riferimenti normativi della revocazione in Cassazione

L'istituto della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, che in questa sede si va ad esaminare sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità, è stato normativamente introdotto, limitatamente **all'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.**, dall'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha inserito nel codice di rito l'art. 391-bis c.p.c. (articolo rubricato: "Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione").

L'ambito di operatività dell'istituto è stato successivamente ampliato dall'art. 16, comma 1, lett. a, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (l'istituto è divenuto applicabile, **oltre che alle sentenze, anche alle ordinanze** pronunciate ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.) e dall'art. 17 dello stesso d.lgs. n. 40 del 2006 (introduttivo **dell'art. 391-ter** c.p.c. concernente i casi di revocazione n. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. con riferimento ai provvedimenti con i quali "la Corte ha deciso la causa nel merito").

Con il d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, si sono **adeguate le regole procedurali** (relative alla revocazione in cassazione) alle modifiche apportate (con lo stesso provvedimento legislativo) al giudizio di legittimità in sede civile (si veda *infra* n. 6) e si è ridotto il termine per la proposizione del ricorso ex art. 391-bis da un anno a sei mesi – in conformità con l'attuale **termine lungo** ex art. 327 c.p.c. -

2. Premesse sulla introduzione dell'istituto anche in Cassazione

2.1. L'applicazione dell'istituto della revocazione anche con riferimento alle pronunce della Cassazione, originariamente non ipotizzato dal codice (per la ragione evidente costituita dall'oggetto o dalla natura del giudizio, di legittimità e non di merito), è il frutto di una complessa vicenda, in cui sono intervenute sinergicamente la stessa giurisprudenza della Corte di cassazione, la Corte costituzionale (investita dalla Corte di cassazione in sede di incidente di costituzionalità) e il legislatore.

L'*input* è partito dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza a Sezioni Unite n. 10 dell'8 febbraio 1983, sollevò, in relazione ad un errore di fatto caduto su un dedotto vizio *in procedendo* (riguardante la mancata partecipazione della parte ad una udienza nel giudizio di merito), la questione di legittimità costituzionale "dell'art. 395, prima parte e n. 4 c.p.c., in quanto non prevede la revocazione delle sentenze di Cassazione affette da errore di fatto, in contrasto con l'art. 3 comma terzo e 24 comma primo e secondo Cost. ".

In risposta, con la sentenza **n. 17 del 1986 la Corte costituzionale** dichiarò infatti "l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi **basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c.** e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice."

Stanti i limiti della rimessione, la Consulta circoscrisse la additiva alle pronunzie sui “ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c.” (cioè là dove il ricorso per cassazione avesse denunziato la “nullità della sentenza o del procedimento”) *“perché il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., sarebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. Né le peculiarità del magistero della Cassazione svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé permea la ripetuta disposizione del codice di rito civile, perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando scruta la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame.”*¹

Come si vede, la “breccia” che aprì la strada all'istituto della revocazione in Cassazione trae origine dal risalente orientamento della stessa Suprema Corte² secondo cui quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “*error in procedendo*”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, **in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto.**

La Consulta, con la citata sentenza n. 17 del 1986, peraltro auspicò un intervento del legislatore, stanti i limiti della pronuncia: *“Spetta quindi al potere legislativo di colmare la lacuna, in quanto necessario e auspica questa Corte che la propria non sia vox clamans in deserto anche perché la estrema rarità delle vicende, in cui si è imputata a giudici di merito la commissione del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 4, non fa temere aumento di accessi alla Corte di Cassazione.”*

2.2. E l'intervento del legislatore si ebbe nel 1990 con la l. n. 353 (pubblicata in GU in data 1 dicembre 1990) introduttiva dell'art. 391-bis c.p.c.; e tuttavia, nelle more della effettiva operatività di tale legge n. 353 del 1990, intervenne nuovamente la **Corte costituzionale con la sentenza n. 36 del 17 gennaio 1991**, che, sempre su sollecitazione della Corte di cassazione (con ordinanza emessa l'11 luglio 1989, con riferimento ad una sentenza della Corte medesima che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso per cassazione in ragione - secondo la doglianza - di un errore di fatto nella percezione della data di notificazione del ricorso medesimo), dichiarò “l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella **lettura di atti interni** al suo stesso giudizio.”

Si osservò in particolare dalla Corte costituzionale: *“quanto detto per l'errore di fatto - per l'errore, cioè, meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa - in cui la Corte di cassazione incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi dell'art. 395 c.p.c., non può non valere anche (anzi, a fortiori) per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.”* Così che l'ambito dell'errore di fatto venne esteso (con la cit. C. Cost. n. 36 del 1991) non solo al caso in

¹ Si veda la pronuncia con la quale la Cassazione, una volta ricevuti gli atti dalla Consulta dopo la declaratoria di incostituzionalità, ha definito il ricorso per revocazione che diede origine all'incidente di costituzionalità: Sez. U, Sentenza n. 5865 del 04/07/1987, secondo cui “L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione “ex” art. 395 n. 4 cod. proc. civ., anche con riguardo a sentenza resa dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto a norma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di detto art. 395, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 30 gennaio 1986), è ravvisabile quando venga supposto, o considerato inesistente, un fatto incontrovertibilmente escluso, o positivamente accertato, in conseguenza non di un errore di giudizio, ma di un errore nella percezione delle risultanze processuali, cioè di una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, senza necessità di particolari indagini. (Nella specie, in tema di divorzio, la sentenza impugnata per revocazione aveva ritenuto che il coniuge, non comparso alla udienza presidenziale di conciliazione, aveva allegato e documentato un impedimento solo in data successiva all'udienza stessa. Le Sezioni Unite della suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, hanno ravvisato un errore revocatorio, dato che l'antiorità di detta deduzione, rispetto al giorno della udienza, emergeva inequivocamente dai documenti ritualmente prodotti in causa)” (massima tratta dal CED della Cassazione).

² La prima massima che si rinviene nel CED della Cassazione è la seguente: “Sez. 1, Sentenza n. 1127 del 18/04/1970: “Allorquando si tratta di accertare la sussistenza del vizio di extra o di ultrapetizione - vizio che rientra nel novero degli errori in procedendo - la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali, valutarli con libertà d'indagine e ricavare da essi la prova dell'eventuale esistenza di un vizio relativo all'attività del giudice di merito.”

cui la Corte di cassazione deve valutare un vizio *in procedendo* compiuto dai giudici di merito, ma anche al caso in cui la Corte abbia compiuto detto errore “nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio”.

Come si vede, in entrambi i casi decisi da C. Cost. n. 17 del 1986 e da C. Cost. n. 36 del 1991, le sentenze additive operarono sulla norma generale di cui all’art. 395 c.p.c., giacché l’art. 391-bis c.p.c. nel primo caso non esisteva e nel secondo non era ancora applicabile.

3. L'intervento legislativo del 1990

3.1. Nel sopra descritto quadro, il legislatore del 1990 (cit. l. n. 353 del 1990) è quindi intervenuto per estendere (normativamente, attraverso la disposizione di cui all’art. 391-bis c.p.c.) l’istituto della revocazione anche alle pronunzie della Corte di cassazione, così come indicato dalle citate sentenze della Corte costituzionale nn. 17/1986 e 36/1991 (nei limiti della ipotesi di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., cioè con riferimento all’errore di fatto). Ma al tempo stesso, novellando l’art. 384, primo comma, c.p.c., il legislatore del 1990 ebbe ad ampliare i poteri della Corte di cassazione, che infatti, in caso di accoglimento del ricorso, venne così abilitata a **decidere “la causa del merito** qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

Così operando, il legislatore ha finito con l’ingenerare altre perplessità sulla razionalità dell’istituto della revocazione nei delineati limiti di applicabilità in Cassazione, giacché dopo aver ammesso per la prima volta la Corte di cassazione ad assumere, nei casi previsti, decisioni “nel merito”, ha reso *prima facie* priva di giustificazione, quanto meno su tali pronunzie, la diversità del regime impugnatorio straordinario di tali decisioni della Corte (regime limitato, come si è detto, all’errore di fatto) rispetto a quelle assunte dai giudici di merito (consentito per tutte le ipotesi dell’art. 395 c.p.c.). Tali perplessità saranno risolte solo dal legislatore con la riforma del 2006 (vedi *infra* n. 4.3.).

3.2. Nel periodo successivo alla riforma del 1990 deve registrarsi, da un lato, l’intervento nomofilattico della Corte di cassazione nell’interpretare estensivamente l’art. 391-bis c.p.c. **anche alle ordinanze** rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.; dall’altro, il tentativo della stessa Corte di **ampliare le ipotesi di revocazione** (oltre il caso cioè dell’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c.).

3.3. **Sotto il primo aspetto** infatti le Sez. U, Sentenza n. 6663 del 02/06/1992 hanno esteso in via interpretativa l’impugnazione per revocazione, oltre che alle sentenze, anche alle **ordinanze ex art. 375 c.p.c.**³ La controversia riguardava l’istanza di revocazione di una ordinanza delle SU su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione,⁴ tuttavia la citata sentenza n. 6663 del 02/06/1992 estese il principio anche alle altre controversie da decidere con ordinanza definitiva ai sensi dell’art. 375 c.p.c. nel testo come sostituito dalla legge 353 del 1990 (e cioè nei casi di ordinanze di inammissibilità e di rigetto per mancanza dei motivi). Tutto ciò sempre nell’ambito delle ipotesi

³ Sez. U, Sentenza n. 6663 del 02/06/1992, secondo cui “Con riguardo al rito vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, l’impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. - nei limiti risultanti dalla parziale declaratoria di illegittimità della norma, di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 - può essere proposta non solo avverso le sentenze, ma anche avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell’art. 375 cod. proc. civ. - ancorché rese in camera di consiglio, da parte delle Sezioni Unite, con riguardo a ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - , particolarmente quando tali ultimi provvedimenti pronunciano una condanna definitiva (nella specie, per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.), nel caso in cui l’errore revocatorio riguardi atti che la Corte, con indagine di fatto, ha il potere - dovere di esaminare direttamente e sempre che la decisione adottata sia la conseguenza di tale errore.” (massima tratta dal CED della Cassazione).

⁴ Si veda comunque anche Sez. U, Sentenza n. 10684 del 27/10/1993, secondo cui “La revocazione per errore di fatto (art. 395, n.4, cod. proc. civ.) delle sentenze della Corte di Cassazione - prevista espressamente dall’art. 391 “bis” cod. proc. civ., introdotto dall’art. 67 della legge n. 353 del 1990, applicabile ai giudizi pendenti al primo gennaio 1993 a partire dal 2 gennaio 1994 - è esperibile anche avverso le sentenze di regolamento della giurisdizione - rispetto alle quali la Suprema Corte è altresì giudice del fatto -, qualora si assuma che la giurisdizione sia stata regolata supponendo l’esistenza o l’inesistenza di un fatto dagli atti incontestabilmente escluso o, rispettivamente, accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia formato oggetto del giudizio” (massima tratta dal CED della Cassazione). (massima tratta dal CED della Cassazione).

ammesse dalle due sentenze della Corte costituzionale n. 17/1986 e n. 36/1991.⁵ Seguendo tale impostazione, l'ammissibilità del ricorso per revocazione è stata quindi affermata da Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 30/03/1994⁶ anche su pronunzie concernenti il regolamento di competenza.

3.4. **Sotto il secondo profilo** (di ampliamento delle ipotesi di revocazione, oltre quella ex art. 395 n. 4 c.p.c.) un primo tentativo fu posto in essere dalla Corte di cassazione con riferimento alla ipotesi di cui **all'art. 395 n. 3 c.p.c.** (*id est*: “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”): nel 1999 venne infatti sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 395, numero 3, c.p.c. “nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata, per causa ad essa non imputabile, non abbia potuto tempestivamente produrre”. Ma la risposta della Corte costituzionale è stata diversa rispetto alle due precedenti pronunzie additive (17/1986 e 36/1991), avendo la Consulta dichiarato **l'inammissibilità** della questione. Secondo la Corte costituzionale “*infatti, il rimettente prefigura una pronuncia caratterizzata da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - coinvolgendo insieme il regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di appello o in unico grado e investendo anche nozioni rilevanti nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e più ampi. Ma un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi risarcitori*” (C. Cost. ord. n. 305 del 2001).

3.5. Un secondo tentativo, proprio tenendo conto delle **sentenze di merito** consentite dall'art. 384, primo comma, c.p.c.,⁷ fu messo in atto dalla Corte di cassazione (con l'ordinanza n. 9027 del 2005⁸) con riferimento all'ipotesi di revocazione per **contrasto di giudicati** (di cui **all'art. 395 n. 5 c.p.c.**), sia pure dopo aver ritenuto in altre occasioni la manifesta infondatezza della questione.⁹ La Corte costituzionale con ordinanza n. 77 del 2006 ha dichiarato la **manifesta inammissibilità** della questione sotto il profilo della mancata o insufficiente motivazione della rilevanza della questione stessa (“*in ordine all'interesse della parte ricorrente alla revocazione di una pronuncia di condanna*

⁵ Si vedano ancora in tal senso Sez. U, Ordinanza n. 9287 del 25/06/2002, secondo cui “*Benché non espressamente previsto dall'art. 391 bis cod. proc. civ., anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue che non è censurabile con il rimedio della revocazione il preteso errore nella forma della decisione (la quale, nella specie, si assumeva essere stata resa nella forma dell'ordinanza, anziché in quella della sentenza)*”; Sez. U, Sentenza n. 24170 del 30/12/2004, secondo cui “*Benché non espressamente previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ., anche le ordinanze rese dalla Corte di cassazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 dello stesso codice, sono assoggettabili al rimedio della revocazione, pur sempre circoscritta ai casi dell'errore di fatto configurato dall'art. 395, numero 4, del codice di rito*” (massime tratte dal CED della Cassazione).

⁶ Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 30/03/1994, secondo cui: “*La revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nel testo derivante dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, è esperibile anche nei confronti delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza*” (massima tratta dal CED della Cassazione).

⁷ Si ricorda che la previsione, contenuta nell'art. 384 c.p.c., secondo la quale la Corte di cassazione “*decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto*”, venne introdotta, modificando il primo comma dell'art. 384 c.p.c., dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353; nel testo vigente (come modificato dall'art. 12 del d.lgs. n. 40 del 2006) essa è contenuta nel secondo comma dello stesso art. 384 c.p.c.

⁸ Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 9027 del 30/04/2005, secondo cui “*In tema di giudizio di revocazione, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391 - bis cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla S.C. nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, a seguito della novella del 1990, che ha esteso il vizio revocatorio, invocabile riguardo alle sentenze della S.C., al solo errore di fatto, in riferimento all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si pone pur sempre la possibilità di contrasto di giudicati, nascenti da decisioni della S.C., rese avvalendosi dei poteri sostitutivi del giudice di merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civile*” (massima tratta dal CED della Cassazione).

⁹ Si veda ad es. Cass. n. 7998 del 2004.

di ammontare inferiore rispetto a quella contenuta nella sentenza che secondo la regola giurisprudenziale indicata, dovrebbe regolare i rapporti fra le parti in caso di accoglimento della domanda proposta”).

V'è da evidenziare che, in quella controversia, la Cassazione con sentenza n. 18234 del 2006¹⁰ una volta ricevuti gli atti dalla Consulta, non ha rinunciato ad affermare, questa volta in via di interpretazione adeguatrice, la proponibilità del ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5, c.p.c. (testualmente, in motivazione: “Una lettura costituzionalmente orientata del complesso di norme sopra richiamato, che tenga conto anche del loro succedersi nel tempo, non può negare l'applicabilità dell'art. 395 c.p.c., n. 5 alle decisioni di merito delle sentenze della Cassazione che altro non sono che provvedimenti identici a quelli di appello e in unico grado, cassati e sostituiti dalla stessa decisione impugnata per revocazione”). Tuttavia, si è trattato di una statuizione consistente, in sostanza, in un **obiter dictum**, dal momento che, come già aveva rilevato la stessa Consulta, il ricorso per revocazione è stato in realtà dichiarato dalla Corte di cassazione **inammissibile per difetto di interesse** in quanto, nella specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata per revocazione, liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico del Comune, conteneva un accertamento più favorevole all'ente locale ricorrente rispetto a quello recato dal primo giudicato.

Tale **decisione è comunque rimasta isolata**, a fronte di un orientamento consolidatosi in senso opposto sulla base del dato testuale delle disposizioni in parola, della natura delle sentenze di mera legittimità (che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale), del fatto che non sussiste identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte di cassazione, quest'ultima potendo decidere nel merito la controversia solo in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di diritto (si vedano le decisioni: Sez. U, Sentenza n. 10867 del 30/04/2008¹¹; Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011¹²; Sez. 5,

¹⁰ Sez. 1, Sentenza n. 18234 del 22/08/2006, secondo cui “Contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione è ammissibile anche ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha peraltro dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse in applicazione del principio per cui, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest'ultimo non sia stato sottoposto a revocazione; e ciò in quanto, nella specie, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata per revocazione, liquidando una minor somma a titolo di indennità di espropriazione a carico del Comune, conteneva un accertamento più favorevole all'ente locale ricorrente rispetto a quello recato dal primo giudicato)” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹¹ Sez. U, Sentenza n. 10867 del 30/04/2008, secondo cui “Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 “bis” e 391 “ter” cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri diritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale - condivisibile anche alla luce della circostanza che l'ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹² Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011, secondo cui “La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter cod. proc. civ., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito, emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma di cui al citato art. 391-ter, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost. di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente” (massima tratta dal CED della Cassazione).

Sentenza n. 29580 del 29/12/2011¹³; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21912 del 27/10/2015¹⁴; Sez. U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015¹⁵).

4. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006

4.1. Su delega del legislatore (l'art. 1, comma 3, lett. a, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, impegnava peraltro il Governo, in punto di revocazione, soltanto a “prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza”) è intervenuto quindi l'art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 40 del 2006 sull'art. 391-bis aggiungendo, **tra le pronunzie impugnabili per revocazione, anche le ordinanze pronunciate “ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5)”**, così come novellato dallo stesso d.lgs.

Tale modifica ha recepito “normativamente” (con la dovuta esclusione, dal novero delle pronunzie oggetto di revocazione, delle ordinanze a contenuto meramente ordinatorio e non decisorio) quanto già affermato (vedi *sub* 3) dalla Suprema Corte in via interpretativa (cfr. sulla esclusione delle pronunzie ordinatorie, Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 09/06/2005¹⁶; si veda poi nello stesso senso Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012¹⁷; Sez. U, Sentenza n. 151 del 07/01/2013¹⁸).

4.2. Tuttavia, nella riformulazione dell'art. 375 c.p.c. e nel richiamo, per quanto riguarda la impugnabilità per revocazione, delle sole ordinanze di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 375 c.p.c. nel testo all'epoca vigente (*id est*: “4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo in ogni altro caso; 5) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione”) è risultata irragionevole la mancata previsione, da parte del legislatore delegato, anche delle ordinanze di cui al n. 1 dell'art. 375 c.p.c. (*id est*: “1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto”).

¹³ Sez. 5, Sentenza n. 29580 del 29/12/2011, secondo cui “È inammissibile la revocazione per contrasto con precedente giudicato delle sentenze della Corte di Cassazione che abbiano deciso le cause nel merito, non essendo contemplato dalla legge tale motivo di revocazione in relazione alle sentenze di legittimità, potendo il conflitto tra diverse “*regulae iuris*”, derivanti da due distinti giudicati sullo stesso oggetto, essere composto con la prevalenza del secondo sul primo, in base all'art. 15 delle preleggi, applicabile trattandosi di vicenda relativa a comandi giuridici. È, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) della omessa previsione dell'indicato motivo di revocazione, sia perché non sussiste identità, o analogia, tra le posizioni del giudice di rinvio e della Corte di cassazione, quest'ultima potendo decidere nel merito la controversia solo in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto che costituiscono i presupposti del giudizio di diritto, sia perché l'esclusione di detto rimedio attiene ai limiti ed alle condizioni di operatività del giudicato, affidate alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, alla quale non resta estranea l'esigenza, tutelata dall'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi di protragano all'infinito” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹⁴ Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21912 del 27/10/2015, secondo cui “Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹⁵ Sez. U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015, secondo cui “È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. nei confronti delle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva; né è possibile pervenire, in via interpretativa, ad una differente soluzione per le sentenze che abbiano deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. giacché l'art. 391 ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, pur ampliando il novero dei mezzi di impugnazione esperibili avverso dette pronunce, non ha incluso tale ipotesi” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹⁶ Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 09/06/2005, secondo cui “La revocazione per errore di fatto, prevista anche per le sentenze della Corte di Cassazione dall'art. 391 - bis, cod.proc.civ., può essere proposta avverso le ordinanze di detta Corte soltanto nel caso in cui le stesse, nonostante la forma, abbiano carattere decisorio ed attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, sicché va esclusa l'ammissibilità della revocazione in riferimento all'ordinanza con la quale la Corte abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, in quanto questo provvedimento ha la forma e la natura sostanziale dell'ordinanza, dato che non decide, in tutto o in parte, la controversia, mentre la dovuta valutazione sulla rilevanza della questione integra una valutazione di contenuto meramente delibativo, priva di carattere vincolante sulle statuizioni da adottare successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹⁷ Sez. U, Ordinanza n. 11508 del 10/07/2012, secondo cui “È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., volto a far valere la contrarietà a precedente sentenza, avente tra le parti autorità di cosa giudicata, di un'ordinanza resa dalla Corte di cassazione in sede di procedimento di correzione di errori materiali, assumendosi l'avvenuto superamento dei limiti propri di detto procedimento per l'operata attribuzione alla sentenza da correggere di un contenuto diverso da quello effettivo, atteso che l'ordinanza di correzione, in quanto priva di funzione decisoria, non è soggetta ad alcuna impugnazione, mentre le stesse sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili per revocazione soltanto per errore di fatto, e non anche per contrasto con un precedente giudicato” (massima tratta dal CED della Cassazione).

¹⁸ Sez. U, Sentenza n. 151 del 07/01/2013, secondo cui “Non è ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con la quale la Corte di cassazione abbia disposto la cancellazione di una causa dal ruolo generale dei ricorsi civili e l'iscrizione nel ruolo generale dei ricorsi penali, atteso che le pronunce della Corte, in qualsiasi forma emesse, non sono ulteriormente impugnabili per errori di diritto o di procedura e che un eventuale vizio revocatorio sarebbe rilevante unicamente nei provvedimenti decisorii menzionati dall'art. 391-bis cod. proc. civ., non anche nel provvedimento di che trattasi, meramente ordinatorio” (massima tratta dal CED della Cassazione).

E così, ancora una volta su sollecitazione della Corte di cassazione, la Corte costituzionale con la sentenza **n. 207 del 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale** dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, *“nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice”*. Si è infatti sostenuto dalla Consulta *“che l'errore "percettivo" in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata, come nella specie, l'indebita declaratoria di inammissibilità del ricorso - con l'ovvia conseguenza di aver determinato l'irrevocabilità della pronuncia oggetto di impugnativa - rappresenta eventualità tutt'altro che priva di conseguenze sul piano del rispetto dei relativi principi costituzionali, nel senso che, ove a quell'errore non risulti possibile porre rimedio attraverso uno specifico istituto processuale, una siffatta lacuna normativa verrebbe a porsi «in automatico e palese contrasto non soltanto con l'art. 3, ma anche con l'art. 24 della Costituzione, per di più sotto uno specifico e significativo aspetto, quale è quello di assicurare la effettività del giudizio di cassazione”, e ciò anche alla luce del novellato art. 111 Cost.: “in presenza di un errore di tipo "percettivo" che abbia determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 375, primo comma, numero 1), cod. proc. civ., all'interno dello stesso sistema di garanzie previsto dal legislatore, che ha riformato, in parte qua, il richiamato art. 391-bis del medesimo codice, non è previsto rimedio alcuno; con correlativa, evidente compromissione, tanto dell'art. 3, che dell'art. 24 della Costituzione: quest'ultimo riguardato anche, come si è detto, nella prospettiva della garanzia specifica approntata dall'art. 111, settimo comma, della medesima Carta, in tema di controllo di legalità riservato alla Corte di cassazione avverso tutte le sentenze.”*¹⁹

4.3. Oltre a modifiche in rito (si veda *infra* n. 6), il d.lgs. n. 40 del 2006 ha provveduto ad inserire **l'art. 391-ter cod. proc. civ.** che ha esteso la revocazione in Cassazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell'articolo 395 c.p.c. limitatamente ai provvedimenti con i quali **“la Corte ha deciso la causa nel merito”**.

Proprio tale modifica, che ha esteso gli enunciati vizi revocatori solo alle sentenze della Corte che si siano pronunciate nel merito nel caso previsto dall'art. 384, secondo comma, c.p.c. (cioè *“qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di merito”*), ha reso ancora più evidente che detti vizi revocatori non sono invocabili nei confronti delle altre pronunzie (al di fuori, come si è detto, dell'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 richiamato dall'art. 391-bis c.p.c.).

Come si è visto nell'*excursus* che precede, per le decisioni della Corte di cassazione quale giudice di legittimità (e non di merito), la questione della revocabilità per “errore di fatto” si è posta, per ciò stesso, solo con riferimento a vizi processuali (essendo la Cassazione, in tal caso, “giudice anche del fatto”²⁰).

Quando invece la Cassazione decide nel merito (*“qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di merito”*) è parso del tutto logico consentire la revocabilità di tale decisione secondo il più ampio margine di motivi di cui all'art. 395 c.p.c.

È ovvio che l'art. 391-ter c.p.c. nel momento in cui *estende* (si veda l'avverbio “altresì”, contenuto nella norma) l'ambito dei vizi revocatori previsti dall'art. 391-bis c.p.c. include quello da tale ultima disposizione già previsto nei confronti delle decisioni della Cassazione, cioè l'“errore di fatto” di cui all'art. 395 n.4 c.p.c. Questa volta però l'errore di fatto non potrà dirsi limitato al solo errore che cada su questioni processuali, ma trattandosi di una decisione di “merito” esso potrà

¹⁹ Si veda Cass. n. 28019 del 2009 che ha tenuto conto della dichiarata incostituzionalità della norma: Sez. 5, Sentenza n. 28019 del 30/12/2009, secondo cui *“A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 16 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), nella parte in cui non prevede la esperibilità della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., avverso le ordinanze pronunciate dalla Corte di Cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice, è ammissibile il ricorso per revocazione, proposto avverso l'ordinanza con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, nel quale si deduca l'erronea percezione del segno grafico attestante la data di deposito della sentenza di merito originariamente impugnata, rilevante ai fini del termine per l'impugnazione”* (massima tratta dal CED della Cassazione).

²⁰ Da ultimo, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018.

riguardare anche errori di fatto ricadenti su accertamenti di merito (sia pure dalla Cassazione ritenuti pacifici in giudizio).

4.4. Le aperture consentite dal legislatore con l'introduzione dell'art. 391-ter c.p.c. (per le decisioni di merito adottate dalla Cassazione, decisioni definitive dell'intero giudizio) hanno immesso un nuovo elemento di valutazione sul problema della esperibilità o meno della revocazione con riferimento alle **sentenze di cassazione di annullamento con rinvio** (essendo necessari ulteriori accertamenti di merito).

Sul punto si è registrato nella giurisprudenza della Corte di cassazione un certo contrasto interpretativo, segnalato Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 16019 del 2017, come segue: *“Rilevato: - che con riferimento alla revocazione di sentenze di questa Corte che abbiano disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito, quale quella oggetto di ricorso, coesistono due diversi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte; -che, infatti, a fronte di orientamento più risalente (Cass. 20 ottobre 2003 n.15560; Cass. 7 novembre 2001 n.13790) il quale, per l'evidente non decisività dell'errore (intesa come recuperabilità della questione non preclusa dal carattere di giudizio chiuso proprio di quello di rinvio), riteneva inammissibile il ricorso per revocazione delle sentenze di cassazione con rinvio ma solo a condizione che l'errore revocatorio denunciato avesse portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che avrebbero potuto costituire oggetto di nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha escluso senza eccezioni o condizioni l'ammissibilità della revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 e 391 bis cod. proc. civ. delle sentenze di cassazione con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio previsto dagli artt.393 ss. cod. proc. civ. anche in forza del principio costituzionalizzato del giusto processo (Cass.25 luglio 2011 n.16184 richiamata da Cass, Sez. 6-3 ordinanza n.20393 del 12.10.2015)”*.

Tale contrasto ha trovato composizione in Sez. 6, Ordinanza n. 12046 del 2018, la quale ha optato per il primo indirizzo interpretativo, affermando il seguente principio: *“Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione.”*

Il primo argomento speso per tale opzione interpretativa muove proprio dal peso interpretativo da attribuire all'avverbio "altresì" contenuto nell'art. 391-ter c.p.c. Secondo la Cassazione infatti *“questa disposizione è stata introdotta per ovviare all'incongruenza segnalata dalla dottrina tra la possibilità di decisioni della causa nel merito da parte della cassazione (L. 353/90) e il limite della revocabilità solo per errore di fatto sancito dall'art. 391 bis c.p.c.. Se pianamente interpretato, il termine "altresì", che significa "inoltre", ha quindi solo il valore di ampliare le possibilità di revocazione relative ai provvedimenti della Suprema Corte che decidano la causa nel merito. Non vi è motivo per credere (in tal senso Cass. 16184/11) che il legislatore abbia voluto riferirsi anche alle ipotesi di revocazione di cui al n.4 dell'art. 395 relative a vizi processuali e che abbia inteso per esse demandare al giudice di rinvio ogni accertamento di fatto relativo all'ipotizzato errore di rito. Allorquando la Corte di cassazione deve pronunciarsi su un "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (ex multis Cass. 2771/17; 17653/2012; SU 8077/12; Cass.13514/07), cosicché nel caso di revocazione della sentenza di cassazione, poichè il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessa che è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare la questione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertanto accorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito a causa dell'accoglimento del ricorso, la valutazione del presunto errore commesso dal giudice di legittimità.*

Va invece rammentato che in tali casi dovrà essere particolarmente penetrante il controllo sul requisito della decisività dell'errore di fatto denunciato, cioè sul nesso causale tra il fatto processuale e il fondamento della decisione (v. Cass. 16361/06; 16615/2010; 23832/2015; 16038/2016)." (così Sez. 6, Ordinanza n. 12046 del 2018).

La pronuncia in parola si sofferma quindi sui delicati rapporti tra il giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio (avente natura di giudizio "chiuso"), considerando *"quanto mai inopportuno"* lasciare al giudice del rinvio la definizione o la interpretazione *"dell'area residua della lite"*, *"in relazione a possibili enunciati che non siano nitidamente oggetto della rimessione al giudice di rinvio"*.

Infine, si sostiene che l'opzione interpretativa *"è in linea con l'art. 111 cost novellato e con il principio della ragionevole durata del processo, giacché consente che non si discuta superflualmente di revocazione se la materia su cui deve cadere l'accertamento del giudice di rinvio include (espressamente o implicitamente) la materia che si pretende essere incisa dall'errore di fatto del giudice di legittimità"* (così Sez. 6, Ordinanza n. 12046 del 2018).

5. L'errore di fatto

a) I principi consolidati

5.1. Prima di accennare ai più rilevanti aspetti processuali vanno ricordati i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di errore revocatorio. Al proposito appare utile richiamare le più recenti pronunzie della Corte, Cass. n. 8472 del 2016, Cass. SU n. 23306 del 2016 e Cass. 18619 del 2016, che, in motivazione, hanno operato una vera e propria ricostruzione dell'istituto della revocazione, in particolare nei suoi limiti in cassazione, con approfonditi riferimenti alle pronunzie della Corte costituzionale, della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.²¹

In particolare, le cit. **Sez. Un. n. 23306 del 2016** hanno premesso, in punto di revocazione per errore di fatto, **la differenza tra giudizio di fatto e giudizio di diritto**, sinteticamente precisando che:

- per **fatto e giudizio di fatto** deve intendersi tutto ciò che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di dati empirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per le modalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilità ed assunzione di prove, ovvero a prove legali;

- per **diritto e giudizio di diritto** si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all'applicazione di norme e cioè: all'individuazione o scelta della norma applicabile al caso concreto; all'interpretazione di tale norma, sia con riguardo alla fattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all'individuazione o deduzione delle conseguenze da quella norma previste, con applicazione al caso di specie.

In sintesi estrema, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4) cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione; *"né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le"*

²¹ Si riporta la massima tratta dal CED della Cassazione: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8472 del 29/04/2016, secondo cui *"È manifestamente infondata - né comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. - la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 della Costituzione ed in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all'esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l'immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti."* (massima tratta dal CED della Cassazione).

decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia" (così da ultimo Sez. U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018). Ciò, convalida il contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» senza che rilevino a pretesi errori di valutazione (ancora cit. SU n. 8984 che richiama Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf. Cass., Sez. U., n. 30994/2017).

5.2. Si è invero sottolineato (cit. **Sez. Un. n. 23306 del 2016**) come l'errore revocatorio consista in una **falsa percezione della realtà**, in un errore, cioè, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un **accadimento esterno al processo**, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata: l'errore deve, allora, apparire di **assoluta immediatezza** e di **semplice e concreta rilevabilità**, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o - meno che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici (fin da Cass. Sez. Un., 10 agosto 2000, n. 561; tra le molte altre, per tutte: Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass., 18 settembre 2008, n. 23856; Cass. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413), ovvero la produzione di documenti nuovi dimostrativi dell'errore (Cass. 6 giugno 2017, n. 14002 ²²). Se quindi deve trattarsi di errore percettivo di un accadimento esterno al processo, è stata pertanto ritenuta inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15346 del 20/06/2017).

Il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice; e, per di più, deve trattarsi di un **contrasto in termini di esclusione reciproca** e non di semplice diversità tra l'una e l'altra. In altri termini, l'errore revocatorio si individua nell'**errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile** dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass., ord. 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451).

5.3. Sul requisito della **decisività** dell'errore di fatto (requisito necessario per la sua configurabilità) si è detto che esso presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16447; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1383); e così dall'ambito della revocazione resta esclusa qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione. A maggior ragione, anche una risposta al motivo di doglianza ritenuta **insoddisfacente** o **incompleta** è di per sé idonea ad escludere

²² Sez. 2 - , Ordinanza n. 14002 del 06/06/2017, secondo cui "La revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre documenti nuovi, non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione" (massima tratta dal CED della Cassazione).

un errore revocatorio, come tradizionalmente inteso. È quindi indispensabile che l'errore revocatorio cada su di un **fatto materiale**, e, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti della Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti. Sempre in tema di decisività la revocazione è inammissibile qualora il prospettato errore di fatto attenga ad una sola di **plurime rationes decidendi** (tra le ultime, Sez. 1 -, Sentenza n. 25871 del 31/10/2017; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7413 del 25/03/2013).

5.4. Essenziale e connaturata all'errore revocatorio è la circostanza (ostativa all'applicabilità dell'istituto) che la questione, asseritamente frutto di errore, **non sia stata oggetto di discussione tra le parti**: in tal caso infatti si tratterà eventualmente di errore valutativo e non percettivo. Invero si è detto da ultimo che "il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza **non deve avere costituito un punto controverso** sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicché non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice" (cit. Sez. Un. n. 23306 del 2016 richiamando Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094).

Alla luce di ciò è quindi evidente che non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta **un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso** (Cass., ord. 12 maggio 2011, n. 10466; Cass. 31 marzo 2011, n. 7488) e quindi un'attività valutativa e non percettiva. Allo stesso modo si è escluso l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., allorché sia dedotta l'erronea valutazione di un elemento processuale, quale l'allegazione e la produzione di un determinato documento, essendo esclusa dall'ambito della revocazione la sindacabilità di errori di giudizio formati sulla base di una decisione in punto di diritto (Sez. L, Sentenza n. 19926 del 22/09/2014).

5.5. Si è fatto cenno alla giurisprudenza di legittimità in materia, allorché prende in considerazione la **Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** (invocata frequentemente in sede di revocazione in Cassazione). Tenuto conto dell'obbligo per il giudice comune di procedere ad una **interpretazione convenzionalmente orientata** (si vedano C. Cost. 348 e 349 del 2007, da ultimo C. Cost. n. 49 del 2015), ai fini della revocazione, secondo quanto affermato da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18619 del 2016, "*i giudici nazionali sono chiamati ad un'applicazione rigorosa e ad una valutazione molto attenta di ogni elemento anche in fatto della relativa fattispecie*", essendo "*indispensabile che la risposta concreta regga ad un **vaglio di proporzionalità e così di adeguatezza**, nell'equilibrio raggiunto tra l'esigenza dell'interesse generale e la salvaguardia del diritto fondamentale*". A ciò si perviene tenuto conto del rilievo che "*il controllo della Corte europea sulla motivazione delle Corti Supreme è ... particolare in tema di diritti fondamentali: se da un lato la Corte è particolarmente comprensiva con il ruolo di quelle (Corte eur. dir. uomo, 6 maggio 2010, Brunet-Lecomte e Lyon 1.14ag' c/ Francia, ric. n.17265/05, 5 62 e 10 luglio 2008; Corte eur. dir. uomo, Soulas e a. c/ Francia, ric. n. 15948/03, 5 53; ammette l'assenza di motivazione in materia di ammissione dei ricorsi Corte eur. dir. uomo, 28 gennaio 2003, Burg e a. c/ Francia, n. 34763/02), la sensazione chiara è che il prezzo dell'indulgenza è una **pesante ingerenza nella valutazione concreta del singolo caso***". Per questo, continua la decisione n. 18619 del 2016, "*è, allora necessario, per la Corte europea, che la Corte suprema si sia almeno "appropriata" della valutazione delle prove operata dai giudici del merito (ad es., Corte eur. dir. uomo, YY c. Turchia, 10 marzo 2015, § 127) o comunque di tutti gli elementi della decisione di questi, purché poi gli uni e l'altra consentano anche alla Corte di legittimità di giungere ad un **risultato adeguato e proporzionato** nel caso di specie **alla tutela del diritto** (Corte eur. dir. uomo, 20 ottobre 2015, Di Silvio c. Italia, ove altri riferimenti)*" (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18619 del 2016).

In linea con tale orientamento si colloca una particolare pronunzia secondo cui, ravvisando i presupposti della revocazione di una sentenza della Cassazione, ha affermato che *“i presupposti della revocazione vanno valutati con particolare attenzione allorché si prospetti la violazione di diritti fondamentali, protetti dalla Convenzione Edu, da parte del giudice nazionale, in forza di un errore di fatto che non abbia condotto al rimedio reale in discorso, onde poi non resterebbe che quello del mero indennizzo, per definizione insoddisfacente quando si tratti di diritti fondamentali su beni personalissimi della vita”* (Sez. 1, Sentenza n. 13435 del 30/06/2016).

Tuttavia, non può non richiamarsi quanto affermato da ultimo dalla già cit. Sez. U, Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, secondo cui *“le interpretazioni letterale e sistematica, ma pure quelle costituzionalmente e convenzionalmente orientate, degli artt. 391-bis e 395 n. 4) cod. proc. civ. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali), oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di precedente controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale e della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass., 29/04/2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura ivi non compresa (Cass., 07/05/2014, n.9865).”*²³

b) Casistica

5.6. La casistica sull'errore di fatto è notevole.

Tra le ultime pronunzie può essere in questa sede interessante segnalare la più recente giurisprudenza che ha ravvisato nelle sentenze della Corte di cassazione l'errore revocatorio:

- nell'**omesso rilievo**, da parte della Cassazione, di questioni nei gradi di merito ritenute **assorbite**, che avrebbero dovuto essere quindi decise in sede di rinvio (Sez. 5 -, Sentenza n. 23502 del 28/09/2018; Sez. 5 -, Sentenza n. 10032 del 24/04/2018; Sez. L -, Sentenza n. 7988 del 30/03/2018);

- nell'**omesso esame di un motivo di ricorso**: non la semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì **l'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente** (Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11530 del 06/06/2016);

- nell'**omesso avviso di fissazione dell'udienza o della camera di consiglio** a tutte le parti costituite, quale fatto incontestabilmente mai avvenuto, ma non anche l'assunta nullità dello stesso, essendo in tal caso configurabile la denuncia di errore di diritto (Sez. 5 -, Sentenza n. 602 del 12/01/2018);

- nell'**omesso esame** del motivo di ricorso *“con cui si denuncia la mancata valutazione di una doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa, che sarebbe derivata dal ritardo di una decisione della commissione tributaria regionale deliberata in camera di consiglio oltre trenta giorni dopo l'udienza”* (Sez. 5, Sentenza n. 17163 del 26/08/2015); ciò in linea con Sez. L, Sentenza n. 362 del 13/01/2010, secondo cui *“In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'omessa lettura (con la conseguenziale assenza di qualsivoglia scrutinio) di alcuni motivi del ricorso per cassazione (nella specie relativi alla valida costituzione del rapporto processuale) configura un errore revocatorio, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto nell'esame degli atti interni al suo stesso giudizio”*.

Secondo Sez. 3, Sentenza n. 10930 del 2017 è invece *“esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione, come prevista dall'attuale sistema processuale, ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un **giudicato**, perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la «regola del caso concreto» e partecipa della qualità dei comandi giuridici,*

²³ Nello stesso senso già Sez. U, Sentenza n. 30994 del 27/12/2017.

*sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della regula juris, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto (fin da Cass. Sez. U., 16 novembre 2004, n. 21639): inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto” (si veda però Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15608 del 24/07/2015, che ravvisò l'errore revocatorio nella “**pretermissione**, da parte della Corte di cassazione, di una doglianza di **giudicato esterno** fondata su una sentenza di legittimità intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ove tale questione sia stata oggetto di specifica eccezione proposta nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e **non presa in considerazione nella disamina del ricorso**”).*

5.7. Oltre alla circostanza che l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., deve presentare i **caratteri dell'evidenza ed obiettività**, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini (da ultimo Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4456 del 05/03/2015), detto errore, anche quando cada **su fatti processuali** interni al giudizio della Corte, deve pur sempre essere “**decisivo**” (come sopra ricordato sub 5.3.).

Si vedano:

a) **in senso negativo**, Sez. U, Sentenza n. 4413 del 07/03/2016 (secondo cui l'omissione della trattazione in **camera di consiglio** è una mera irregolarità del procedimento, che non determina violazione dei diritti di difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio in pubblica udienza”); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23832 del 20/11/2015 (secondo cui la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 377 c.p.c. costituisce “error in procedendo” che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, di cui agli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, attesa la mancanza del requisito della decisività dell'errore e l'inesistenza di un nesso causale diretto fra **l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione** ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte);

b) **in senso affermativo**, Sez. 5 - , Sentenza n. 10032 del 24/04/2018 (secondo cui “in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, integra errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. **la ritenuta inesistenza di un motivo del ricorso originario**, non esaminato dal giudice di primo grado, in quanto ritenuto espressamente assorbito dall'accoglimento di un altro motivo e ritualmente riproposto, ex art. 346 c.p.c., in appello ed in quella sede assorbito per la medesima ragione, trattandosi, ove decisiva, di una “svista” immediatamente percepibile dagli atti processuali”); Sez. L, Sentenza n. 22520 del 04/11/2015 (con cui la Corte ha accolto la revocazione proposta avverso una propria sentenza, che aveva statuito l'improcedibilità del ricorso, per errore di fatto consistente nell'avere **erroneamente ritenuto non prodotto il c.c.n.l.** invocato a sostegno della domanda diretta ad accertare l'illegittima apposizione del termine al suo contratto di lavoro, ha rigettato la pretesa della lavoratrice); Sez. L, Sentenza n. 14420 del 10/07/2015 (che ha ravvisato affetta da errore revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull'asserita **mancanza della notifica del ricorso per cassazione** ove questa, invece, risulti dagli atti).

5.8. Infine, si può segnalare Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11809 del 2015 in merito all'ipotesi di errore che cada sulla valutazione della **consulenza tecnica d'ufficio**, nella quale pronuncia si ammette che: “*il confine tra erronea percezione della realtà che porti a un travisamento dei fatti e carente o inesatto apprezzamento delle risultanze processuali è un confine non sempre agevole da individuare. Sono censiti in dottrina precedenti, che è superfluo analizzare, in cui l'esame incompleto di una **consulenza tecnica** è stato ricondotto ora all'una ora all'altra ipotesi. In tali ipotesi si nota una certa ampiezza di vedute nel considerare appropriata ognuna delle impugnazioni che sia stata prescelta dal soccombente*”.

6. Le vigenti norme procedurali

6.1. Tenendo conto delle modifiche di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016 si possono descrivere i tratti salienti della procedura relativa alla revocazione in Cassazione.

La revocazione si propone con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti (per cui valgono le regole generali sui criteri di formulazione del ricorso per cassazione). Conseguentemente vi sono precedenti secondo cui la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l'**indicazione dei fatti di causa** ex art. 366 n. 3 c.p.c. (da ultimo Cass. SU n. 13896 del 2015; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14126 del 01/06/2018), nonché l'**indicazione del motivo della revocazione**, prescritto dall'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 13863 del 2015).

6.2. Va inoltre ricordato che “il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di **procura speciale**, con conseguente inutilizzabilità di quella rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (da ultimo Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015).

6.3. Il rinvio, da parte dell'art. 391-bis, primo comma, c.p.c., alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti c.p.c., comporta per la revocazione anche l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice, nel senso che è stato ritenuto **improcedibile** il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis c.p.c. e 391-ter c.p.c. quando il ricorrente non **deposita la copia autentica della sentenza** (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3268 del 07/02/2017).

Sulla improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. meritano di essere ricordate le recenti “aperture” in caso di deposito di copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina ²⁴ ovvero in caso di omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ²⁵.

6.4. Trattandosi di un giudizio caratterizzato da due fasi (quella rescindente e quella rescissoria) si era formata in passato una giurisprudenza di legittimità alquanto rigorosa circa la esatta o corretta formulazione del ricorso per revocazione in Cassazione. Si era infatti ritenuto che, applicandosi al ricorso per revocazione, a pena di inammissibilità, le stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali si menzionava il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione, il ricorso per revocazione fosse inammissibile qualora contenesse solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase **rescindente** del giudizio, ma non anche la domanda di decisione sull'originario ricorso con la riproposizione di argomenti e motivi (in quanto un ricorso siffatto non si era ritenuto idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase **rescissoria**).²⁶

²⁴ Sez. 1 - , Sentenza n. 25407 del 12/12/2016, secondo cui “Viola il disposto dell'art. 369, comma 2, c.p.c., rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, ad opera del ricorrente, di copia autentica della sentenza impugnata mancante di una pagina, qualora quest'ultima contenga allegazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno” (massima tratta dal CED della Cassazione).

²⁵ Sez. U - , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, secondo cui “In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (massima tratta dal CED della Cassazione). Sez. U - , Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, secondo cui “Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l'onere di richiedere il fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l'impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.” (massima tratta dal CED della Cassazione). Da ultimo Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017.

²⁶ Tra le tante: Sez. 2, Sentenza n. 12816 del 03/09/2002, secondo cui “Anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle

Sono quindi intervenute nel 2003, con la sentenza n. 17631, le SU, le quali richiamando la sentenza n. 6252 del 1998 (non massimata) nella parte in cui ha affermato che “...pretendere dal ricorrente una **meccanica riproposizione** in coda alla domanda di revocazione dei motivi di doglianza avverso la sentenza di merito non accolti o non esaminati dalla sentenza di cui si chiede la revocazione, non avrebbe funzione alcuna”, hanno risolto il rilevato contrasto optando per la soluzione meno formalistica. Si è invero affermato che “La domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391-bis cod. proc. civ., con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti, deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma secondo, cod. proc. civ. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. **e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per Cassazione.**”²⁷

6.5. I **termini** per la proposizione del ricorso sono stati dall’art. 391-bis, primo comma, c.p.c. specificamente previsti, sia pure ricalcando quelli generali di cui all’art. 325 e 327 c.p.c. (“di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa”). Ciò ha comportato però che la modifica del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ad opera dell’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69 (divenuto **semestrale**) incidesse solo sull’art. 395 c.p.c. (in quanto espressamente citato dall’art. 327 c.p.c.) e non sull’art. 391-bis (recita infatti l’art. 327, primo comma, c.p.c.: “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”). A tale discrasia, frutto di un difetto di coordinamento normativo, si è provveduto con la modifica del primo comma dell’art. 391-bis c.p.c. apportata dalla riforma di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016, applicabile ai ricorsi per revocazione delle sentenze della Cassazione depositati successivamente alla riforma, ovvero a quelli già proposti per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 30 ottobre 2016), in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 2 del predetto decreto legge (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13358 del 28/05/2018).

Da ricordare, con riferimento al **dies a quo** di computo del suddetto termine, quanto chiarito da Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10854 del 26/05/2015, che prendendo atto del fatto che il giudizio di rinvio a seguito di sentenza rescindente della Corte di cassazione e quello di impugnazione per revocazione di quest’ultima sentenza sono processi autonomi e possono coesistere, salva la possibilità di far valere in sede di rinvio la pregiudizialità logico-giuridica della decisione sulla revocazione della sentenza rescindente che ha disposto il rinvio, i termini per l’impugnazione per revocazione della sentenza rescindente della Corte di cassazione decorrono, in via ordinaria, dalla notificazione o dalla

stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell’autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull’originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria”; ancora da ultimo: Sez. 3, Ordinanza n. 24203 del 14/11/2006, secondo cui “In tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, è inammissibile il ricorso che contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, ma non quella di decisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degli argomenti in esso riportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.” (massime tratte dal CED della Cassazione).

²⁷ Le Sezioni unite hanno in particolare osservato che “al giudizio introdotto dalla domanda di revocazione della sentenza della corte di cassazione si applica, per quanto non espressamente previsto, la disciplina generale della revocazione delle sentenze dei giudici di merito, e trovano quindi applicazione sia l’art. 398, comma 2, c.p.c. che determina il contenuto della domanda, esigendo l’indicazione specifica del motivo revocatorio posto a fondamento della richiesta di rescissione, sia l’art. 402 c.p.c., secondo cui: “Con la sentenza che pronuncia sulla revocazione il giudice decide il merito della causa”. Da tale ultima disposizione si trae il principio della inscindibilità della fase rescindente e della fase rescissoria, nel senso che con unica pronuncia il giudice, una volta accolta la domanda di annullamento della sentenza viziata da errore revocatorio, deve procedere anche alla decisione della domanda di merito originariamente proposta. Principio che vige anche per il giudizio di revocazione per errore di fatto di sentenza della Corte di cassazione, con la differenza che, una volta annullata la sentenza viziata da errore di fatto, la decisione della Corte di cassazione non ha ad oggetto una domanda di merito, ma un ricorso per cassazione, in relazione al quale deve essere rinnovato un giudizio di legittimità. Tale peculiare caratteristica della fase decisoria del giudizio di revocazione non influisce tuttavia sul contenuto dell’atto introduttivo, regolato, come detto, dall’art. 398, comma 2, c.p.c. secondo cui l’attore in revocazione (sia essa comune o avente ad oggetto sentenza della Corte di cassazione) deve soltanto specificare il motivo revocatorio, senza necessità di riprodurre la domanda sulla quale, nel caso di accoglimento dell’istanza revocatoria, dovrà contestualmente pronunciarsi il giudice.”

pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., e non già dal deposito della sentenza di merito emessa in sede di rinvio.

6.6. Quanto al **rito**, l'originario testo dell'art. 391-bis c.p.c. si limitava a rinviare all'art. 375 c.p.c. (*"Sul ricorso la Corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375."*), il quale all'epoca prevedeva che la Corte si pronunciasse con ordinanza quando riconoscesse "di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia.". A tali casi, con la modifica disposta dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, si sono aggiunti anche i casi di accoglimento o di rigetto del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza (da decidere comunque con sentenza in camera di consiglio, altrimenti dovendo la Corte rinviare alla pubblica udienza).

A seguito delle modifiche disposte dal d.lgs. n. 40 del 2006, che hanno spostato le disposizioni procedurali (del rito camerale in Cassazione) già contenute nell'art. 375 c.p.c. (che quindi è venuto a contenere solo i casi oggetto dell'ordinanza camerale, tutti da decidere con ordinanza) in una disposizione *ad hoc*, e cioè il nuovo art. 380-bis c.p.c. (introduttivo della relazione comunicata alle parti contenente la bozza di decisione nei previsti casi di cui all'art. 375), anche l'art. 391-bis, sulla revocazione in Cassazione, è stato contestualmente aggiornato mediante il rinvio (quanto al rito) non più all'art. 375 c.p.c., ma all'art. 380-bis c.p.c. (si è previsto infatti che sulla revocazione *"la Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis."*).

E tuttavia il legislatore delegato del 2006 con la riforma dell'art. 391-bis ha dovuto tenere conto dell'aggiunta delle ipotesi di pronunzie con ordinanza camerale introdotte dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (oltre i casi di inammissibilità, si sono infatti aggiunti anche i casi di accoglimento o di rigetto del ricorso per manifesta fondatezza o infondatezza). Con la conseguenza che operato il rinvio al rito di cui all'art. 380-bis si è stabilito espressamente per la revocazione (nell'art. 391-bis) che l'ordinanza camerale è possibile **solo con riferimento alla ipotesi di inammissibilità** (*id est*, terzo comma dell'art. 391-bis: "Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza"). In altri termini, verificata l'insussistenza di ragioni ostative all'ammissibilità della revocazione, si è voluto evitare il rito camerale comportante la pronuncia con ordinanza, per essere il ricorso per revocazione quindi deciso con sentenza (trattandosi di decisione che definisce, nella fase rescissoria, l'impugnazione contro una precedente sentenza di merito con possibili riflessi sul giudicato sostanziale).

Tale assetto, proprio della revocazione in Cassazione (quindi con trattazione camerale alla sesta sezione civile nei casi di inammissibilità o, altrimenti, in pubblica udienza avanti alla sezione semplice), è stato mantenuto anche con la riforma di cui al d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016, che ha esteso la nuova disciplina del rito (di rinvio all'art. 380-bis c.p.c., nel nuovo testo ora privo della relazione da parte del giudice assegnatario) alle ipotesi regolate dall'art. 391-ter c.p.c.

Sotto altro profilo si deve concludere quindi che **non sia applicabile** alla revocazione (in quanto non richiamata dal novellato art. 391-bis c.p.c. avente una specifica disciplina procedurale sia per l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. sia per la revocazione di sentenze della Corte che abbiano deciso la causa nel merito, ex art. 391-ter c.p.c.) la norma generale sul rito camerale prevista nel **secondo comma dell'art. 375 c.p.c.**, come introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv. in l. n. 197 del 2016, secondo cui, dopo la previsione dei casi di pronunzia con ordinanza in camera di consiglio di cui al primo comma, *"la Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio."*

In altri termini, una volta esclusa *prima facie* l'inammissibilità del ricorso per revocazione, l'indicazione del legislatore è solo quella del rinvio alla pubblica udienza, ritenuta appunto "opportuna" *ex lege*, tenuto conto del prevedibile esito rescissorio.

Da ultimo, da segnalare, in tema di ricorso per revocazione delle decisioni delle Sezioni Unite della S.C. da dichiararsi inammissibile, Sez. U - , Ordinanza n. 8984 del 11/04/2018, secondo cui *"la previsione del **rito camerale non partecipato** come modello processuale dell'ammissibilità della revocazione, pur essendo disegnato sul calco delle regole per la sezione previste dall'art. 376, comma 1, c.p.c. nella sua interazione con le sezioni semplici e pur non essendo prevista una relazione tra esse e le Sezioni Unite, non osta a che, **su sentenze ed ordinanze delle Sezioni Unite, soggette a giudizio di revocazione**, possano validamente essere, per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica, chiamate a decidere le stesse Sezioni Unite, con il rito camerale ex art. 380 bis novellato ed art. 391 bis c.p.c."*.